

## REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI

Le competenze del Collegio dei Docenti sono definite dall'art. 7 del T.U: 297/74, da successivi provvedimenti normativi (D.Lsg 16.4.1994, leggi su autonomia scolastica, L.107/2015) e dalle disposizioni del CCNL. Come da contratto integrativo quando si definisce un numero di giorni si esclude la domenica.

### Art.1 – Composizione

Il Collegio è composto da tutti i docenti in servizio a tempo determinato ed indeterminato alla data della riunione e dal Dirigente Scolastico che lo presiede. La partecipazione alle sedute del Collegio dei docenti è adempimento obbligatorio per tutti i docenti in servizio nell'ambito delle attività funzionali a carattere collegiale previste dal CCNL e costituisce adempimento prioritario rispetto ad altre eventuali attività didattiche. In caso di impedimento a partecipare si applica il contratto integrativo. I docenti assenti per l'intera giornata non partecipano al collegio.

### Art.2 – Competenze

Il Collegio dei docenti, nell'esercizio dell'autonomia didattica, organizzativa e dell'autonomia della ricerca, sperimentazione e sviluppo, tenendo conto delle eventuali proposte dei Cdc:

1. ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico; in particolare, cura la programmazione dell'azione educativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
2. formula proposte al dirigente scolastico per quanto riguarda i criteri per la formazione e la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, nonché per la formulazione dell'orario delle lezioni tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d' Istituto;
3. delibera la suddivisione dell'anno in due o tre periodi;
4. valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia;
5. provvede all' adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alla scelta dei sussidi didattici;
6. adotta e promuove, nell' ambito delle proprie competenze, le iniziative di sperimentazione;
7. promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto;
8. elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d'Istituto;
9. elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione dei docenti;
10. esamina i casi di scarso profitto o irregolare comportamento per individuare iniziative di recupero;
11. identifica, con delibera, le funzioni strumentali al Piano dell'offerta formativa;
12. delibera, in casi eccezionali, la frequenza per la terza volta alla stessa classe da parte di studenti ripetenti;
13. elabora il PTOF;
14. approva la partecipazione a reti di scuole per quanto riguarda gli eventuali aspetti didattici.

### Art.3 – Presidenza

Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico e, in sua assenza, da uno dei Collaboratori appositamente delegato.

Il dirigente scolastico garantisce la piena realizzazione dei compiti propri del collegio dei docenti e svolge le seguenti funzioni:

- Formula l'ordine del giorno, esamina le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri organi collegiali della scuola;

- Convoca e presiede il Collegio;
- Accerta il numero legale dei presenti;
- Apre la seduta;
- Riconosce il diritto d'intervento ad ogni docente;
- Garantisce l'ordinato svolgimento del dibattito, riservandosi in casi estremi la facoltà di togliere la parola;
- Garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni legislative
- Chiude la discussione al termine degli interventi;
- Fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;
- Affida le funzioni di Segretario del Collegio ad un membro dello stesso;
- Designa eventuali relatori degli argomenti posti all'O.d.G.;
- Sottoscrive i verbali delle riunioni che presiede;
- Scioglie la seduta, esauriti i punti all'odg.;
- Sospende la seduta nel caso in cui non ne possa garantire l'ordinato svolgimento.

#### Art.4 – Dipartimenti

Il collegio dei docenti articola i suoi lavori per dipartimenti disciplinari in caso di discussione su tematiche specifiche relative a singole discipline o gruppi di discipline. La composizione dei dipartimenti è deliberata nell'ambito del PTOF. Le sedute dei dipartimenti sono presiedute dal dirigente scolastico o un docente coordinatore da lui designato e vengono inserite nel piano annuale delle attività collegiali obbligatorie.

Le delibere relative alla didattica sono di competenza del collegio docenti, ovvero l'organo collegiale preposto a discuterne. Il dipartimento è una articolazione del collegio. Quindi il parere dei dipartimenti di materia resta subordinato al collegio dei docenti e le decisioni dei dipartimenti sono subordinate al potere deliberante del collegio

#### Art. 5 - Validità della seduta

Il Presidente, all'inizio di ogni seduta, registra le presenze mediante appello nominale o firme di presenza (o di compilazione di modulo predisposto in caso di Collegio on line) e, al termine della stessa, può procedere al contrappello.

Il numero legale per la validità della seduta del Collegio è la metà più uno dei docenti in servizio alla data della riunione. Il numero legale deve mantenersi per tutta la durata della riunione che, in caso contrario, deve essere sospesa e aggiornata. Ogni membro del Collegio può chiedere in qualunque momento che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti.

#### Art. 6 - Convocazione

Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce, di norma, secondo il calendario definito nel Piano delle Attività, comunque almeno una volta a quadrimestre. Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria, ogni qualvolta il Dirigente lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno 1/3 dei Componenti. Solo nel caso in cui un collegio sia richiesto per mettere nuovamente ai voti una mozione già deliberata, la raccolta firme dovrà arrivare sopra il 50% dei Componenti. In casi di particolare gravità o urgenza il D.S ha facoltà di convocare il Collegio in via straordinaria senza il vincolo dei cinque giorni.

In caso di collegio online la piattaforma utilizzata e le eventuali istruzioni per accedere sono specificate nella circolare di convocazione.

Qualora la discussione di uno dei punti all'o.d.g. necessiti di materiale non facilmente reperibile con la normale diligenza, sarà cura del D.S. mettere a disposizione del Collegio la documentazione necessaria, appena sarà disponibile e comunque completando il caricamento entro 5 giorni

Il materiale in preparazione al collegio può includere anche le mozioni che il presidente intende mettere in votazione. In tal caso, qualora un docente o un gruppo di docenti volessero proporre mozioni alternative, che esulino dal punto all'Odg come esplicitato nella convocazione, le comunicheranno al dirigente e ai colleghi caricandole tra il materiale condiviso con almeno 24 ore di anticipo. Modifiche a una mozione già prevista possono essere presentate anche durante il collegio stesso ma per mozioni alternative, in mancanza del preavviso di almeno 24 ore, il presidente ha facoltà di rimandare la proposta a una riunione successiva, eventualmente anche straordinaria, previa raccolta firme di almeno un terzo dei componenti.

#### Art. 7 - Ordine del giorno

La comunicazione dell'o.d.g. deve essere data con almeno cinque giorni di preavviso. In casi particolari, e quando sopraggiungono adempimenti obbligatori successivamente alla convocazione, l'o.d.g. può essere integrato entro 24 ore prima. Eccezionalmente il Dirigente può proporre un'integrazione il giorno stesso ma sarà confermata solo previa votazione favorevole all'unanimità.

Al termine di ogni seduta, su eventuale proposta di uno o più docenti, possono essere messi ai voti argomenti da inserire nell'o.d.g. della riunione successiva. L'odg di un collegio straordinario dietro richiesta di 1/3 di firmatari sarà proposto dai docenti che lo hanno richiesto. In tutti gli altri casi punti aggiuntivi all'odg possono essere proposti, oltre che alla fine del collegio precedente, anche a fronte di una raccolta firme che coinvolga 1/3 del collegio, presentandoli entro 5 giorni prima della convocazione. Solo nel caso in cui il punto aggiuntivo all'Odg consista nel mettere nuovamente ai voti una mozione già deliberata, la raccolta firme dovrà arrivare sopra il 50% dei Componenti nello stesso anno scolastico.

#### Art. 8 – Discussione /dibattito

La discussione di ogni punto all'o.d.g. è aperta da una breve presentazione del Presidente che illustra, anche con l'eventuale supporto di uno o più docenti da lui incaricati, l'argomento oggetto di delibera e conclude la relazione con una proposta sulla quale chiede al collegio di esprimersi. Prima di dare inizio alle operazioni di voto il presidente apre il dibattito, consentendo ai docenti che ne fanno richiesta di intervenire sull'argomento oggetto di discussione (in caso di collegio on line, la chat verrà usata soltanto per chiedere la parola e non per intervenire sull'argomento in discussione).

Per ogni punto all'o.d.g., deve essere favorita la più ampia partecipazione alla discussione, con interventi ordinati, di norma per un tempo contenuto ed evitando continui interventi della stessa persona.

Ciascun membro ha diritto di chiedere la verbalizzazione per esteso del pensiero espresso, presentando la propria versione scritta.

Esauriti gli interventi, il presidente dichiara chiusa la discussione e apre le operazioni di voto. Una volta chiuso il dibattito, non è più consentito ai docenti di intervenire sull'argomento.

#### Art. 9 – votazione

Chiusa la discussione, il presidente mette a votazione la proposta di delibera.  
Prima della votazione può essere richiesta al Presidente la verifica del numero legale.  
Tutte le votazioni avvengono per voto palese, per alzata di mano (o modulo Google) tranne per votazioni che coinvolgono singole persone. A tal fine la commissione elettorale predispose le operazioni di voto e si procede con la votazione.

Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti validi espressi (DPR 416/1974 art.28 e art 37 TU 1994), ciò significa che non si contano gli astenuti.  
A verbale si riporta il numero o la percentuale dei voti a favore, dei contrari e degli astenuti. In caso di dubbi sull'esito del voto si procede per appello nominale.

In caso di una percentuale di astenuti superiore al 50% il presidente ha facoltà di aggiornare la votazione a una seduta successiva fornendo nel frattempo maggiori elementi al collegio.  
È sempre comunque consentita l'astensione anche in caso di delibere del collegio che riguardano le modalità di attuazione di adempimenti obbligatori.

Per i collegi on line: tutti devono comunque esprimere un voto per le delibere tra favorevole, contrario, astenuto. In caso di non voto delle delibere, fatti salvi problemi di connessione subito segnalati via e-mail o telefonicamente alla vicepresidenza, la persona risulta assente di fatto per il periodo di discussione della delibera al collegio anche se ha firmato la presenza.  
In caso di parità in una votazione palese, ai fini dell'approvazione prevale il voto del Presidente.  
In caso di elezioni di persone, in caso di parità, prevale il docente più anziano d'età.  
In caso di votazione di due o più proposte in contrapposizione, prevale la proposta che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui nessuna delle proposte raggiunga la maggioranza assoluta, si procede a votazioni successive nelle quali si votano in contrapposizione le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Chi vota per una proposta, non può votare per l'altra. Conclusa la votazione, che non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri componenti, il Presidente proclama immediatamente il risultato e chiude il punto all'o.d.g.. (in caso di votazione on line, prima di dichiararne l'esito, se lo scarto tra le opzioni è minore del 10% si procederà al controllo del modulo Google relativo, al fine di verificare la corrispondenza tra i voti e i presenti)

I punti trattati e votati non possono essere riammessi alla discussione. Potranno essere votati nuovamente in un successivo collegio solo nel caso in cui, almeno cinque giorni prima della riunione, a seguito di cambiamenti occorsi nel frattempo, più del 50% dei votanti ne faccia pervenire richiesta scritta e motivata al dirigente scolastico, nello stesso anno scolastico. Il limite percentuale del 50% dei votanti decade per la ridiscussione negli anni successivi alla delibera.

#### Art. 10 – Delibere

Le delibere del collegio dei docenti sono vincolanti per tutti i docenti dell'Istituto, fatti salvi i diritti individuali previsti dalla normativa vigente.

#### Art. 11 – Sospensione/Aggiornamento della seduta

Nel caso di protrarsi della durata delle sedute per più di 30 minuti dall'orario previsto nella convocazione, il Collegio, a maggioranza dei presenti ha facoltà di proseguire la riunione oppure aggiornare la seduta al giorno successivo o ad altra data che viene comunicata direttamente ai presenti se compresa nei successivi 5 giorni. L'aggiornamento è previsto di norma una sola volta.

In tal caso non è possibile integrare il precedente odg. In caso di rinvio in data successiva al quinto giorno, verrà seguita la procedura ordinaria di convocazione che potrà prevedere l'aggiunta di ulteriori punti all'odg.

In nessun caso sarà possibile ridiscutere argomenti relativi a punti all'odg. sui quali il collegio dei docenti abbia espresso una delibera prima dell'aggiornamento dei lavori.

Nel caso il proseguimento della seduta comportasse lo sfioramento delle 40 ore si applica il contratto integrativo

#### Art. 12 - Verbale

Il D.S. individua tra i suoi collaboratori il segretario verbalizzante con il compito di redigere i verbali delle riunioni. In caso di assenza del segretario il D.S. nomina un suo sostituto.

La redazione del verbale può avvenire anche in un momento successivo alla chiusura della riunione.

La bozza del verbale da approvare viene inviata via email e messa a disposizione dei docenti di norma entro 15 giorni dopo la riunione e comunque, in caso il collegio successivo sia convocato prima di 15 giorni, almeno cinque giorni prima della data fissata. Eventuali proposte di rettifiche o aggiunte al documento saranno presentate all'inizio della riunione successiva e messe ai voti. In caso vengano approvate saranno quindi riportate nel verbale della seduta successiva. Le sedute del collegio si aprono con l'approvazione del verbale della seduta precedente che si intende letto se nessuno dei presenti ne richiede la lettura integrale o parziale.

I verbali del Collegio, una volta approvati, sono sempre consultabili su richiesta da ogni docente che ne faccia parte.

Il dirigente scolastico è garante della legittimità e correttezza delle delibere assunte dal collegio, provvede alla loro esecuzione, ad esclusione dei casi in cui vi sia evidente violazione di leggi, regolamenti o disposizioni ministeriali. In caso di non approvazione del verbale per prevalenza di voti contrari, le delibere assunte dal collegio sono comunque applicate immediatamente e una nuova versione del verbale che tenga conto della discussione in merito sarà sottoposta al collegio nella seduta successiva.

#### Art. 13 – Modifiche al Regolamento

Una volta approvato, il presente Regolamento entra in vigore dalla successiva seduta del Collegio dei docenti e conserva la sua validità per l'anno scolastico in corso. Nell'ultimo collegio docenti dell'anno un punto all'ordine del giorno deve essere dedicato alla verifica della funzionalità del regolamento e al suo rinnovo per l'anno successivo.

Eventuali modifiche possono essere proposte per iscritto al collegio dal Presidente o da oltre il 50% dei docenti in servizio nell'Istituto e saranno inserite all'odg del primo collegio utile.